



Civile.it

Penale tributario " Poteri del giudice penale - Accertamento dei reati tributari " Quantificazione del tributo evaso " Presunzioni tributarie " Inutilizzabilit 

di Franco Ionadi

Sentenza Cassazione Penale sez. 3[ ], 25.11.2011 n. 43695 - Le presunzioni tributarie non valgono nel processo penale del 2012-01-23 su Civile.it, oggi e' il 29.03.2024

Il concreto accertamento della sussistenza dei reati di cui all'imputazione provvisoria (nella specie, reati di cui agli artt. 4 e 5 D. Lgs. n. 74/2000), deve avvenire non gi  in sede di riesame del decreto di sequestro per equivalente, bens  nel giudizio di merito, il cui giudice dovr  determinare incidentalmente l'ammontare dell'imposta evasa, anche ai fini della verifica del superamento delle soglie di legge. A tal fine, il giudice non potr  valersi esclusivamente della presunzione tributaria di cui all'art. 32 DPR n. 600/1973, secondo cui tutti gli accrediti registrati sul conto corrente si considerano ricavi dell'azienda.
(Massima a cura di Ricercagiuridica)

La sentenza si inserisce nel solco gi  tracciato dalla Suprema Corte con le sentenze

nn. 5490/2008 e 21213/2008, entrambe ferme sul principio per cui, ai fini dell'individuazione del superamento o meno della soglia di punibilit  di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 5, spetta esclusivamente al giudice penale il compito di procedere all'accertamento e alla determinazione dell'ammontare dell'imposta evasa, attraverso una verifica che pu  venire a sovrapporsi o anche ad entrare in contraddizione con quella eventualmente effettuata dinanzi al giudice tributario.

La citata decisione n. 5490/08 soggiunge che il giudice penale, ai fini dell'accertamento incidentale di tributo evaso, pu  utilizzare anche presunzioni di fatto e deve tenere in debito conto i costi fiscalmente detraibili dell'azienda, restando a carico dell'imputato il relativo onere dimostrativo.

La sentenza n. 21213/08 precisa che il tributo dovuto, il cui accertamento incidentale spetta al giudice penale, ' iva correlato al risultato economico conseguito e deve essere determinato - sulla base delle risultanze probatorie acquisite nel processo penale - dalla contrapposizione dei ricavi e dei costi d'esercizio fiscalmente detraibili, in una prospettiva di prevalenza del dato fattuale reale rispetto ai criteri di natura meramente formali che caratterizzano l'ordinamento tributario'.

Franco Ionadi

-

Hai letto: Penale tributario " Poteri del giudice penale - Accertamento dei reati tributari " Quantificazione del tributo evaso " Presunzioni tributarie " Inutilizzabilit 

Approfondimenti: [Attualit ](#) > [Sentenze](#) > [Cassazione](#) > [Processo penale](#) > [Reati tributari](#) > [Penale tributario](#) > [Accertamento induttivo](#) > [Presunzioni](#) > [Presunzioni tributarie](#) > [Verifiche bancarie](#) > [Indagini finanziarie](#) > [Conto corrente](#) >

[Commenti](#) - [Segnalazioni](#) - [Home Civile.it](#)

